



TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 11-11-2024, alle ore 11,00, innanzi al Giudice Onorario dott. [REDACTED], viene chiamata la causa
R.G. n. 13004 dell'anno 2024
promossa

da

[REDACTED]

Contro

[REDACTED]

Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta;

Vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti;

Preso atto della presenza in aula degli avvocati:

- [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. [REDACTED], per parte opponente, che conclude riportandosi
a tutte le proprie difese;

- [REDACTED], in sostituzione dell'Avv. Sorgentone Andrea, per parte opposta, che conclude riportandosi
a tutte le proprie difese;

Gli avvocati discutono la causa e si riportano a tutti i propri scritti difensivi e in particolare alle ultime note
autorizzate.

Il Giudice alle ore 11,10 si ritira in camera di consiglio per deliberare

Il Giudice

Alle ore 18,20, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che si deposita telematicamente in luogo
della lettura della stessa. Il Giudice





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr. [REDACTED], in funzione di giudice onorario,

letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. **13004** del ruolo generale degli affari contenziosi **dell'anno 2024** avente ad oggetto: **Opposizione a precetto**, riservata in decisione all'odierna udienza del 11-11-2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED],
domicilio eletto in [REDACTED], giusta procura alle liti in atti

Parte Opponente

E

[REDACTED] - (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] - (C.F. [REDACTED]),
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Sorgentone, domicilio eletto in Cagliari,
Piazza Repubblica, 18 Roma, giusta procura alle liti in atti

Parte Opposta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato in data 15-03-2024 la [REDACTED] propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato dai sigg. [REDACTED] in data 06-03-2024, con il quale si intima di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13338/2022 pubbl. il 14/09/2022, RG n. 60375/2018, Repert. n. 17438/2022 del 14/09/2022 e quindi di dare corso alle originarie condizioni pattuite a far data dalla illegittima variazione applicata dalla banca, in forza di detta sentenza del Tribunale di Roma n. 13338/2022. In particolare, l'opponente deduce ed eccepisce: 1- la nullità, annullabilità e/o indeterminatezza dell'importo richiesto con l'atto di precetto opposto; 2- il corretto adempimento da parte di [REDACTED] di quanto statuito nella Sentenza n. 13338/2022 del Tribunale di Roma.

Parte opposta si costituisce in giudizio e, contestate le avverse difese, chiede accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione ed accertare e dichiarare il diritto dei signori [REDACTED] di agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 612 c.p.c in forza dell'atto di precetto, notificato al fine di ottenere l'esecuzione della Sentenza emessa da questo Tribunale n. 13338/2022.

Il giudice con provvedimento del 23-09-2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza odierna per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.

1--In primo luogo, si rende necessario procedere alla qualificazione dell'azione, che come è noto compete al giudice.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 8082/2005) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile).

La differenza tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 consiste nel fatto che se le contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, andrà utilizzato il procedimento di opposizione all'esecuzione, se invece le contestazioni hanno ad oggetto le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, si dovrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi.



Nel caso in esame, parte opponente, allorchè, con il primo motivo di opposizione contesta le modalità con cui è stata introdotta l'esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, mentre, allorchè, con il secondo motivo di opposizione, contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c..

L'opposizione agli atti esecutivi formulata con il primo motivo di opposizione va dichiarata ammissibile, visto che la citazione è stata proposta nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto, come previsto dalla legge, a pena di inammissibilità della domanda.

2--La [REDACTED] con il detto primo motivo di opposizione, rileva l'assoluta indeterminatezza dell'atto di precetto opposto, dal quale non è possibile, in alcun modo, identificare l'importo richiesto.

In effetti, con il precetto per cui è opposizione l'intimante non chiede il pagamento di una somma di denaro, bensì, di ottemperare a quanto disposto dal titolo e, quindi, di dare corso alle originarie condizioni pattuite, a far corso dalla illegittima variazione applicata dalla banca.

Quindi, per come strutturato l'atto di precetto, lo stesso rientra nella categoria dell'adempimento di obblighi di fare, pertanto, la nullità rilevata, deve ritenersi inesistente.

3--Il secondo motivo di opposizione è inerente la corretta esecuzione di quanto disposto dal titolo, secondo la prospettazione fatta dalla [REDACTED].

Infatti, la stessa assume che avendo la sentenza n. 13338/2022 ordinato "alla convenuta di applicare, nel successivo corso del rapporto, il tasso pattuito con la mutuataria", appare chiaro, dal tenore letterale del provvedimento in oggetto, che a far data dall'emissione della sentenza, la Banca avrebbe dovuto applicare, nel successivo corso del rapporto, il tasso pattuito con la mutuataria e ciò è stato fatto, come puntualmente comunicato all'Avv. Sorgentone, via pec, in data 04.01.2023.

Pertanto, secondo il pensiero di parte opponente, riportato pure nella citata corrispondenza, sulla scorta dell'interpretazione letterale del citato dispositivo, la Banca, con decorrenza dal 14 settembre 2022, modificava il tasso del mutuo, inserendo, "per il prosieguo", quello originariamente pattuito, corrispondente all'Euribor 6 mesi con spread al 01,50%.



Parte opposta deduce che, diversamente, dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente come questo Tribunale, su tale profilo, ha accolto integralmente la domanda dei signori [REDACTED] accertando la nullità ex articolo 117 Tub della variazione del tasso di interesse e statuendo come “al rapporto vanno applicate le condizioni originariamente pattuite”, quindi dal 29-04-2008.

Sul punto vi è da dire, oltre a tutto quanto di seguito si argomenterà, che l’operato della Banca, in ogni caso, non può essere condiviso, in quanto, se anche si volesse seguire il suo ragionamento, ma così non può essere, al più la stessa avrebbe dovuto adottare “le condizioni originariamente pattuite” dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla emissione della sentenza, in quanto pacificamente l’accertamento retroagisce al momento della domanda, salvo diverse indicazioni, che qui non vi sono.

Venendo all’esame della questione posta dalle parti, occorre ricordare che la Cassazione Sez. III Civile, con la sentenza del 27-04-2015, n. 8480, espone i principi, in materia di interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell’opposizione.

Tanto recita la detta sentenza: “Infatti, rimane principio cardine dell’ordinamento processuale (su quale v., per tutte, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove altri riferimenti) la netta ed insuperabile separazione tra cognizione ed esecuzione, tanto che alla prima è riservata la disamina di ogni fatto, principale o secondario, costitutivo o meno, del diritto poi consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, che sia anteriore al momento in cui il relativo processo - di cognizione - si è esaurito. Pertanto, così correttamente applicata Cass. Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066, ogni qual volta un significato chiaro ed univoco possa trarsi dal titolo esecutivo giudiziale in via immediata dal suo tenore testuale (benchè riferito all’appropriata combinazione tra dispositivo e motivazione), non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o - in caso di opposizione del debitore - ad interpretarlo, per alcuna altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti già presi in considerazione dal giudice del merito, essa essendo a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto - o avrebbe potuto divenire – definitivo”.

Si riporta, di seguito, il testo della sentenza, al fine di far emergere il significato chiaro ed univoco dal quale possa trarsi il tenore letterale emergente in via immediata dal titolo esecutivo giudiziale.

Si legge a fine pg. 4 del titolo che: “In via assorbente rispetto ad ogni altro profilo occorre accogliere l’ultima censura indicata. Infatti, secondo gli attori dall’esame dell’e/c storico si evince che a partire dalla rata 8, e



quindi dal 29/4/2008, il tasso è passato da variabile a fisso 6,000%; successivamente, a partire dalla rata 17 e quindi a decorrere dal 29/1/2009 il tasso è cambiato nuovamente nel 5,200% ed è rimasto fisso fino all'ultima rata documentata del 28/12/2014. A fronte di tali doglianze la convenuta ha replicato che, nel mese di febbraio 2009 la mutuataria, [REDACTED], avrebbe chiesto alla Banca di poter rinegoziare il tasso applicato al mutuo, chiedendo la conversione definitiva del rapporto, originariamente, a tasso fisso puro: la banca, effettuate le valutazioni del caso, ha sostenuto di avere accolto la richiesta applicando, pertanto, al mutuo il tasso fisso concordato con la cliente nella misura del 5,20% (TAN), con TAEG al 5,800% e TEG al 5,78%. Tale deduzione, tuttavia, non è stata in alcun modo documentata dalla convenuta con la conseguenza che la variazione del tasso di interesse va dichiarata nulla, ex art. 117 TUB e al rapporto vanno applicate le condizioni originariamente pattuite. Ciò premesso va ordinato alla convenuta di applicare, nel successivo corso del rapporto, il tasso pattuito con la mutuataria”.

Dalla lettura di detta parte della sentenza, appare chiaro che la locuzione “nel successivo corso del rapporto” il giudice intende riferirla alla frase immediatamente precedente, nella quale dichiara che la variazione del tasso di interesse va dichiarata nulla e al rapporto vanno applicate le condizioni originariamente pattuite. Quindi, attenendoci al tenore letterale della sentenza, si può dichiarare che è stato dichiarato nullo il passaggio da variabile a fisso avvenuto in data 29-04-2008 e da tale data vanno applicate le condizioni originariamente pattuite, per tutto il successivo corso del rapporto.

L'opposizione, quindi, non può che ritenersi infondata.

Inoltre, ritenuto che sussiste un valido titolo esecutivo e che lo stesso indica chiaramente che la variazione del tasso di interesse va dichiarata nulla, ex art. 117 TUB e che al rapporto vanno applicate le condizioni originariamente pattuite, ordinando alla convenuta di applicare, il tasso pattuito con la mutuataria nel successivo corso del rapporto, con ciò facendo evidentemente riferimento alla variazione del tasso di interesse dichiarata nulla, avvenuta dal 29-04-2008 in avanti, ogni ulteriore questione, in merito all'effettiva esecuzione o meno di quanto ivi disposto, come intimato, non può che essere risolta nell'ambito di azione del giudice dell'esecuzione ex art. 612 cpc.



Sarà, quindi, in sede di procedimento esecutivo che andranno determinate le modalità per l'esecuzione dell'obbligo di fare in esame, al fine di individuare l'avvenuto adempimento o meno da parte della Banca opponente.

4--Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della natura della controversia e della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], nei confronti di [REDACTED], così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione, perché infondata;
- 2) CONDANNA parte opponente [REDACTED] al pagamento, in favore di parte opposta [REDACTED], delle spese di lite, che liquida per entrambi 1 in € 3.809,00, per compensi professionali, oltre eventuali spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Roma, all'udienza del 11-11-2024

Il giudice

Dott. [REDACTED]

